



Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie: integrazione relativa al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento Europeo 679/2016 ha già ricevuto le informazioni in merito al trattamento dei dati personali suoi e dei suoi figli operati da questo istituto e consultabili anche nella informativa privacy pubblicata nel sito web della scuola.

Nel presente documento vogliamo fornire alle famiglie ulteriori informazioni relativamente ai trattamenti di foto e filmati ritraenti gli alunni in diversi contesti che potrebbero essere operati dall'istituto scolastico nello svolgimento delle sue attività.

1. Immagini e voce come dati personali

In via preliminare va precisato che le immagini e la voce sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare "dati personali" a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy) che stabilisce la necessità di individuare una base legale per il trattamento oltre l'obbligo di fornire le informative agli interessati e, se è il caso, dell'acquisizione del consenso.

2. Base legittimante il trattamento di foto e filmati

Secondo quanto disposto **dall'art. 2-ter comma 1 e comma 3 del codice della privacy** la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione può avvenire per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e sempre **in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali**.

Il **considerando 43 del GDPR** stabilisce invece che è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica.

3. Foto e video nel contesto didattico

L'eventuale uso di foto e video nella ordinaria attività didattica o all'interno di progetti specifici stabiliti dal PTOF avverrà quindi nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Se non interviene la diffusione in Internet o nei social non verrà quindi richiesto il consenso degli interessati o dei detentori della responsabilità genitoriale. La scuola valuterà di volta in volta l'eventuale necessità di acquisire il consenso degli interessati per la condivisione di materiale video fotografico su piattaforme ad accesso riservato gestite dalla scuola come registro elettronico o spazio in cloud (vedere punto 6)

4. Principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione

Più in generale la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini, ritraenti anche studenti, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ma sempre nel rispetto dei principi di **legittimità, proporzionalità e minimizzazione** che servono a garantire i diritti degli interessati. In pratica, prima di procedere alla pubblicazione di una foto o di un video ritraenti dei minori l'istituto valuterà:



- Il collegamento della pubblicazione ad una finalità istituzionale perseguita dalla scuola
- La necessità della pubblicazione per il conseguimento della finalità istituzionale
- La possibilità di raggiungere tali finalità senza riprendere volti in primo piano ma solo gruppi di persone
- La possibilità di raggiungere le finalità perseguite senza riprendere persone riconoscibili ma facendo delle riprese di spalle, da lontano o di parti, quali mani e piedi, che non permettono l'identificazione
- La possibilità di raggiungere le finalità perseguite usando tecniche di sfocatura o di pixelizzazione che rendono irricognoscibili i volti delle persone ritratte

5. Comunicazione di foto e filmati

Le stringenti condizioni stabilite al punto precedente saranno valutate ogni qualvolta la scuola dovesse decidere in merito alla pubblicazione sul sito web o sui social di immagini ritraenti persone identificabili. Meno critica è la comunicazione di foto/video che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata. Il nostro istituto consente quindi lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola per mezzo del registro elettronico o della classroom di Google ai quali l'accesso avviene a seguito di identificazione con credenziali personali, limitatamente a ciascun anno scolastico.

6. Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori

Gli alunni o i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola come illustrato al punto precedente **per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.** Ove non fosse evidente la finalità istituzionale la scuola provvederà ad acquisire il consenso alla condivisione del materiale da parte degli interessati. In ogni caso, si chiede di segnalare con una mail all'indirizzo vaic87700a@istruzione.it l'eventuale opposizione a tale diffusione interna del materiale.

7. Informativa

Gli interessati devono sempre essere informati sui trattamenti dei propri dati personali operati dal titolare. A questo scopo è già stata fornita ad alunni e famiglie l'informativa privacy di cui all'art. 13 del GDPR cui la presente informativa costituisce integrazione relativamente alla pubblicazione di foto e filmati nel sito web o nei canali social della scuola. Ulteriori e specifiche informazioni potranno essere fornite alle famiglie in occasione di specifici trattamenti o pubblicazioni.

8. Consenso

Come detto al punto 2 la base legale per il trattamento di dati personali da parte di una pubblica amministrazione è costituita, di norma, dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e non dal consenso dell'interessato. In ogni caso la scuola si impegna a garantire sempre il rispetto dei



principi di legittimità, proporzionalità e minimizzazione a tutela dei diritti degli interessati.

In considerazione della delicatezza riconosciuta al trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni, la scuola chiede alle famiglie ad inizio anno scolastico la compilazione di un modulo nel quale viene indicata la volontà di non acconsentire a riprese o fotografie.

9. TV o testate giornalistiche

Nel caso in cui ad operare le riprese sono TV o testate giornalistiche spetterà a queste, quali autonomi titolari del trattamento, a dover produrre apposita informativa e raccogliere il consenso alla pubblicazione degli interessati. In questo caso la scuola può agevolare la comunicazione fra le parti ma non ha un ruolo nei trattamenti operati.

10. Fotografie dei genitori o dei docenti durante eventi scolastici

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori o dei docenti in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o amicale. E' invece contro legge l'eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini è infatti indispensabile acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa è a carico di colui che fa la pubblicazione.

11. Fotografo e foto di classe

In questo caso possono verificarsi le seguenti due condizioni:

- A. **fotografo pagato dalla scuola:** in questo caso la scuola dovrà nominare il fotografo "Responsabile del trattamento" e allegare la nomina al contratto d'opera.
- B. **fotografo pagato dai genitori:** in questo caso il fotografo agisce come "titolare autonomo" e spetta a lui garantire il rispetto delle disposizioni di legge (fornire l'informativa ed acquisire il consenso dei genitori). La scuola si limita ad autorizzare l'ingresso del fotografo a scuola a seguito della richiesta avanzata dalle famiglie (tenendo agli atti la formale richiesta).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Capello
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)